

L'IMPORTANZA DEL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE: I CRIMINI INTERNAZIONALI E LE RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE E DEI SINGOLI STATI (Luci ed ombre sull'ICTY, sull'ICTR e sull'ICC)

Di Michele Bruno

1. Introduzione

I conflitti armati degli ultimi tempi hanno fatto sì che la comunità internazionale riscoprisse una certa sensibilità nei confronti di una disciplina a lungo considerata una mera utopia: il diritto penale internazionale⁽¹⁾. A partire dalla fine degli anni '40, infatti, sono stati molteplici i tentativi di creare un Codice sui crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità, nonché di istituire una Corte penale internazionale permanente con piena autonomia giurisdizionale nella repressione dei c.d. delicta iuris gentium. Di recente sono stati istituiti i Tribunali ad hoc per l'ex Jugoslavia (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY) e per il Ruanda (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR) oltre che, soprattutto, l'elaborazione del c.d. "Statuto di Roma" per la creazione di una Corte penale internazionale permanente (International Criminal Court, ICC). Il presente scritto ha lo scopo di inquadrare i problemi legati ai crimini di guerra ed alla loro repressione. Questi possono essere considerati i principali crimini internazionali. Tuttavia, la penalizzazione a livello internazionale non può portare ad una sorta di "stagnazione o deresponsabilizzazione" del legislatore nazionale; anzi, il legislatore nazionale dovrebbe adeguare la legislazione interna a quella internazionale, quindi i due piani dovrebbero dare vita ad un processo "simbiotico" di integrazione.

2. Inquadramento dei crimini di guerra nell'ambito dei crimini internazionali

In linea generalissima si può dire che i crimini di guerra racchiudono in sé sia le violazioni di diritto di guerra sia le violazioni di diritto umanitario. Durante le ostilità belliche, i belligeranti spesso compiono atti (omicidi, saccheggi, ecc.) che sarebbero qualificati come delitti dal diritto penale "ordinario", ma che le "leggi di guerra" ammettono e, pertanto, tali atti sono in effetti coperti da garanzia di impunità⁽²⁾. Così, se da un lato si è lasciato ai combattenti la possibilità di sconfiggere i nemici, dall'altro si è cercato di reprimere o,

comunque, scoraggiare dei comportamenti estremamente "offensivi" dei guerriglieri⁽³⁾. E perciò, è possibile ricondurre i crimini di guerra al genus dei "crimini internazionali": tali sono quei crimini lesivi di valori riconosciuti dalla Comunità Internazionale come universali che trascendono il sistema di ogni singolo Stato. I crimini di tal genere possono essere repressi da ogni Stato indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi⁽⁴⁾. Questo sviluppo della dimensione internazionale di crimini di guerra si è avuta anche a seguito della necessità di soddisfare delle esigenze di tipo esclusivamente pratico. Non pochi problemi sorgono, infatti, di fronte a tali tipologie criminose per la "impunità" di cui spesso godono i responsabili: questi problemi nascono in quanto sono coinvolti, quasi sempre, ed a vario livello gli apparati statali, i cui appartenenti dispongono degli strumenti necessari ad assicurarsi l'obiettivo della impunità, così risulta possibile che il sistema interno di repressione sia posto nelle condizioni di non funzionare efficacemente.

3. La "codificazione" del diritto di guerra: le Convenzioni di Ginevra del '49 ed i Protocolli Aggiuntivi del '77

Le disposizioni che riguardano i crimini di guerra tendono a garantire la sopravvivenza di quei diritti fondamentali che costituiscono il vero e proprio patrimonio comune dell'umanità. I principi che danno origine ai diritti di cui sopra hanno profonde radici storiche, tant'è che si rinvengono tracce che testimoniano l'accoglimento di questi principi già nelle antiche civiltà (orientali ed occidentali) al fine di evitare abusi in guerra e per istituire processi per le violazioni commesse. Tuttavia, il processo di codificazione, avente ad oggetto la protezione della persona umana, si è sviluppato soprattutto con l'adozione delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, le quali sono state integrate da due Protocolli Aggiuntivi del 1977; il primo protocollo aggiuntivo era relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali, il secondo era relativo alla protezione delle vittime dei conflitti interni. Analizzando, brevemente, le quattro Convenzioni originarie abbiamo che: la prima mira al miglioramento delle condizioni di feriti e dei malati delle forze armate in campo; la seconda mira al miglioramento delle condizioni di feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate marine; la terza mira al miglioramento del trattamento dei prigionieri di guerra; la quarta vuole proteggere i civili in territorio e tempo di guerra. Dal punto di vista penale le Convenzioni stesse prevedono l'obbligo per gli Stati aderenti di punire le gravi infrazioni commesse. Sorge ora il problema di vedere quali possono essere considerate gravi infrazioni. Tali si possono considerare le maggiori violazioni del diritto umanitario internazionale che possono punirsi da parte di qualsiasi Stato in base al principio della

punibilità universale. C'è da far notare che la maggior parte delle violazioni alle Convenzioni e ai Protocolli non sono considerate gravi infrazioni; pertanto, in relazione a queste condotte gli Stati non hanno l'obbligo di estradare o processare i colpevoli come per le infrazioni gravi. È da sottolineare che gli Stati possono intervenire penalmente per quei crimini commessi all'interno di conflitti internazionali, mentre non è previsto alcun obbligo di intervento per quelle violazioni commesse nei conflitti interni (articolo 3 comune alle quattro Convenzioni e Il Protocollo Aggiuntivo). Così il "diritto di Ginevra" costituisce ancora oggi il fondamento del diritto penale internazionale e si viene, in genere, a contrapporre al cosiddetto "diritto dell'Aja": mentre il primo protegge la popolazione civile ed i prigionieri durante i conflitti, il secondo contiene le regole per i combattimenti e i diritti e doveri degli Stati neutrali⁽⁵⁾. Fortunatamente, questa dicotomia risulta oggi attenuata dal Protocollo Addizionale del '77 contenente regole che interessano entrambi i settori del diritto appena menzionati; oltre a ciò, la Corte internazionale di giustizia, nel noto parere sulla liceità delle armi nucleari del 1996, affermò che le due branche si sono fuse in un unico sistema di diritto⁽⁶⁾.

4. I tribunali per i crimini nell'ex Jugoslavia e in Ruanda

Il "tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia" è stato istituito con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu n. 827 del 25 maggio 1993⁽⁷⁾. Successivamente, con la risoluzione n. 955 del 8 novembre 1994, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu istituì il "tribunale penale internazionale per il Ruanda". Le competenze di entrambi i tribunali sono limitate, *ratione materiae*, ai crimini di guerra, al genocidio ed ai crimini contro l'umanità, con l'esclusione della "aggressione". Tale esclusione è stata determinata dal fatto che la definizione del significato di "aggressione" avrebbe di molto ritardato la messa in opera di questi tribunali. L'articolo 2 dello statuto dell'ICTY riguarda le infrazioni gravi perpetrate ai danni delle Convenzioni di Ginevra del 1949: rilevano in questo senso comportamenti come l'omicidio, la tortura, l'arruolamento coatto, ecc. commessi contro persone protette dalle Convenzioni. Una norma piuttosto simile non si trova, invece, nello Statuto del tribunale di Arusha, poiché si assume che il conflitto ruandese sia stato meramente interno. L'articolo 3 dello statuto del tribunale per l'ex Jugoslavia punisce anche le violazioni delle norme relative ai conflitti armati non rientranti nel precedente articolo. Il riferimento è evidentemente fatto nei confronti del "diritto

dell'Aja", tuttavia la camera d'appello del tribunale, nel caso Tadic⁽⁸⁾, ha allargato il campo tradizionale del diritto consuetudinario di guerra e ha fatto cadere la limitazione dell'applicabilità di queste norme ai soli conflitti internazionali. Le regole fondamentali di umanità, pertanto, vanno applicate a qualunque conflitto. Lo statuto del tribunale per il Ruanda all'articolo 4 dichiara espressamente applicabile l'articolo 3 delle quattro Convenzioni di Ginevra in modo estensivo anche nei conflitti interni.

5. La Corte penale internazionale permanente

Lo "Statuto di Roma" approvato il 17 luglio 1998⁽⁹⁾ contiene le disposizioni concernenti l'istituzione ed il funzionamento di una Corte penale internazionale permanente. Il processo che ha portato alla approvazione di detto statuto è iniziato già alla fine degli anni '40, quando l'Assemblea Generale diede mandato alla Commissione sul Diritto Internazionale di vagliare l'opportunità e la possibilità di istituire una Corte Penale Internazionale permanente. I primi tentativi del '51 e del '53 non ebbero successo, perché l'Assemblea Generale, nel 1954, collegò il destino di questi progetti al problema relativo alla definizione di aggressione (proprio la definizione di aggressione portò per le lunghe il processo di "codificazione"), ciò avvenne anche per il "Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind". Il clima politico negli anni '60, '70 ed '80, evidentemente teso, rese difficile la realizzazione di questi progetti. Solo nella seconda metà degli anni '80 il progetto è stato ripreso, e così dopo circa un decennio il 3 aprile del 1998 il Comitato terminò i propri lavori e trasmise alla Conferenza il proprio Rapporto sull'attività svolta⁽¹⁰⁾; rapporto che conteneva in allegato il progetto di Statuto ed il progetto dell'atto conclusivo della Conferenza. Questi due testi sono stati il fondamento dei lavori portati avanti dalla Conferenza di Roma svoltasi tra il 15 giugno ed il 17 luglio 1998, conclusasi con la definitiva approvazione dello Statuto. Si legge nel testo (art. 126, rubricato "Entrata in vigore") che lo "Statuto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al sessantesimo giorno dalla data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, o adesione presso il Segretario generale dell'Onu" (quindi, in definitiva, lo Statuto entrerà in vigore il 91° giorno successivo all'approvazione dello statuto da parte del sessantesimo Stato ratificante). Disposizioni particolari sono dettate anche per ciascuno Stato che ratifica lo Statuto (art. 126, comma 2), infatti, "per ciascuno Stato che ratifichi... dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica... lo Statuto entrerà in

vigore il primo giorno del mese successivo al sessantesimo giorno che segue al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica...". Com'è stato sottolineato dal Vassalli "lo Statuto di Roma vuole rappresentare la piena affermazione di un diritto punitivo della Comunità Internazionale su tutti gli individui colpevoli di più gravi crimini contro la pace e la sicurezza del genere umano: e cioè di quel diritto internazionale penale per lungo tempo negato sul piano di una sua validità nella teoria generale del diritto, e tuttavia ogni giorno più reclamato dal sentimento giuridico degli individui e dei popoli...". Inoltre lo statuto della ICC rappresenta la prima vera e propria "codificazione" della parte generale del diritto penale internazionale, che fino a questo momento era lasciata all'attività "creativa" dei tribunali istituiti ad hoc. Così i giudici di questi tribunali si trovavano, molto spesso, di fronte al compito, non certo facile, di ricostruire i principi fondamentali del diritto penale internazionale attraverso una aleatoria ricognizione del diritto consuetudinario. Tuttavia, non è possibile sostenere la tesi secondo cui con lo Statuto di Roma si siano risolti i problemi del diritto penale internazionale, esistendo ancora lacune per quanto riguarda i principi di parte generale di tale materia. Perciò, lo Statuto presenta ancora numerose ombre anche in relazione alla disciplina dei crimini di guerra. D'altra parte, leggendo l'articolo 5 dello "Statuto di Roma" si capisce che la giurisdizione della Corte è limitata ai "... crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme... crimine di genocidio; crimini contro l'umanità; crimini di guerra; crimine di aggressione. La Corte eserciterà la propria giurisdizione riguardo al crimine di aggressione quando sarà approvata, in base agli articoli 121 e 123, una disposizione che definisca tale crimine e stabilisca le condizioni alle quali la Corte eserciterà la giurisdizione su di esso...". Ma, in tema di crimini di guerra l'art. 8 prevede che "... ai fini di questo statuto, per crimini di guerra si intendono: violazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949... altre gravi violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili in un conflitto armato internazionale, nel quadro stabilito del diritto internazionale,... nel caso di conflitto armato di carattere non internazionale, violazioni gravi dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949...". Quindi il presente Statuto si applica ai crimini di guerra perpetrati in occasione di conflitti internazionali e nazionali, ma non a crimini perpetrati a seguito di "situazioni di disordini e tensioni interne come sommosse, isolate sporadiche azioni di violenza o altre azioni di natura simile (art. 8, par. d)".

6. Le formanti del Diritto penale internazionale

Finché la ICC non sarà effettivamente attiva il diritto penale internazionale dovrà essere ricostruito essenzialmente attraverso lo studio delle Convenzioni e della giurisprudenza dei tribunali internazionali. L'interpretazione delle norme degli Statuti dei Tribunali internazionali non è un compito facile; infatti è semplice rendersi conto come i canoni della legalità (ai quali la dottrina penalistica specie di civil law è abituata) sono completamente stravolti. Questo è il frutto di una genesi tutta particolare della norma di diritto penale internazionale: essa è un ibrido fra normativa, giurisprudenza e dottrina. È indicativo di tale sintomatologia che sia stato discusso in dottrina il problema del riconoscimento del "diritto di Norimberga" come opera di dottrina. Ed è proprio negli Statuti dei Tribunali ad hoc che tale particolare dinamica si manifesta in tutta la sua evidenza; così, gli Statuti non sono del tutto esaustivi: la loro estrema sinteticità è dovuta al fatto che è mancato un vero e proprio organo legislativo preposto alla loro elaborazione; ed, inoltre, essi sono nati in un periodo contingente, per cui non si è posta la dovuta attenzione al rispetto del principio di legalità. Tutto ciò ha fatto in modo che la giurisprudenza svolgesse un ruolo di primo piano nell'opera di supplenza della funzione legislativa, di modo che è solo attraverso le decisioni dei Tribunali che è possibile comprendere appieno l'ambito di operatività delle norme concernenti il crimini di guerra previsti dagli Statuti.

7. Il ruolo della giurisprudenza

Fatte queste brevi premesse, risulta evidente come le disposizioni relative agli Statuti dei Tribunali ad hoc devono necessariamente integrarsi con le decisioni giurisprudenziali e con le elaborazioni dottrinali. Così, si è giunti ad affermare che la giurisprudenza internazionale svolge un vero e proprio ruolo "costituente" nei principi. Tuttavia, è da sottolinearsi che la giurisprudenza dei singoli Stati continua e continuerà a svolgere un ruolo determinante, proprio perché i singoli Stati pongono in essere quei "principi generali del diritto" assunti a fonte del diritto internazionale. Ma vi è di più: lo "Statuto di Roma", all'articolo 21, enuncia che la Corte applica "i principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla normativa interna di sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non siano in contrasto con il presente Statuto, con il diritto internazionale e con le norme ed i criteri internazionalmente riconosciuti". Così risulta necessario un dialogo fra diritto penale interno e diritto penale extranazionale: i due ambiti penali devono influenzarsi ed integrarsi a vicenda. In questa particolare materia si può affermare che il

fondamento delle norme penali internazionali sia proprio il diritto penale interno, cioè quello dei singoli Stati. Ciò è desumibile dal fatto che sono proprio le singole legislazioni nazionali ad elaborare i principi generali del diritto penale più volte richiamati dai documenti internazionali; pertanto, si crea una sorta di simbiosi tra i due rami del diritto penale: da un lato troviamo le singole legislazioni nazionali dalle quali vengono estrapolati i principi fondamentali del diritto internazionale penale; dall'altro gli stessi principi di diritto internazionale "ricadono" sui singoli ordinamenti imponendo ad essi obblighi di tutela o, comunque, contribuendo a plasmarli. L'ICC deve solamente integrare le istanze nazionali, attivando la propria "creatività" solo quando la giurisdizione nazionale, non può o non vuole perseguire o punire adeguatamente i crimini che rientrano nella giurisdizione della ICC. Tuttavia, dovrà essere la stessa ICC a valutare gli elementi di "unwillingness" o di "unability" e ad ammettere un procedimento davanti a sé⁽¹¹⁾. Un articolo molto particolare è il 124 dello Statuto che prevede che qualunque "Stato parte del presente Statuto, può dichiarare che, per un periodo di sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto nei suoi confronti, non accetta la giurisdizione della Corte rispetto alla categoria di crimini contemplati nell'articolo 8 (crimini di guerra) quando sia allegato che un crimine sia stato commesso da suoi cittadini o nel suo territorio. Una dichiarazione ai sensi del presente articolo può essere ritirata in qualsiasi momento...". Questo articolo è definito clausola di opting-out.

8. Il c.p.m.g.

In Italia, la normativa regolante i rapporti penali in tempo di guerra è risalente al 1938-41 e costituisce un complesso piuttosto esteso e dettagliato caratterizzato da una singolare modernità proprio per la tutela degli interessi protetti dal diritto umanitario bellico. Nel c.p.m.g. è presente un intero titolo, dagli articoli 165 a 230, in cui sono sanzionate le infrazioni contemplate nelle successive convenzioni internazionali. Tuttavia, anche questo documento normativo necessita di un aggiornamento. Nota curiosa è rappresentata dal fatto che nonostante le tante missioni internazionali di pace, il legislatore italiano abbia sempre escluso la possibilità di rendere effettivamente operativo l'articolo 9 di detto testo, che prevede che "sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato, e, se trattasi di spedizione oltremare, dal momento in cui si inizia l'imbarco del corpo di spedizione". Ciò comporta la inapplicabilità delle leggi del

c.p.m.g. e delle norme di diritto internazionale umanitario in essi contenute, nonché di tutte le norme di diritto bellico e delle disposizioni volte ad apprestare una maggior tutela ai militari italiani impegnati (anche in missioni previste dal capitolo VII della Carta dell'Onu). Facciamo ora un breve riepilogo di quelli che sono i maggiori crimini previsti dal nostro codice:

articolo 185 violenza di militari italiani contro privati nemici;

articoli 186-188 saccheggio, razzie, devastazioni commesse in territori occupati;

articoli 192-193 maltrattamenti contro infermi, feriti e naufraghi nemici;

articoli 209-211 sevizie, maltrattamenti e vilipendio di prigionieri;

È evidente, comunque, che il ricorso al diritto penale "ordinario" risulta del tutto insoddisfacente dal punto di vista della effettività repressiva. Molto spesso alcuni reati sono punibili solamente a seguito di querela della persona offesa; inoltre, nel caso di reato comune commesso all'estero a danno di straniero, la punibilità dell'autore del crimine è sottoposta alla richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che l'eventuale richiesta di estradizione non sia stata concessa oppure non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui il crimine è stato commesso. Questo non si verificherebbe dando piena attuazione al c.p.m.g., perché sarebbe possibile individuare una fattispecie penale meglio rispondente alle specifiche esigenze repressive che si manifestano nel corso di un conflitto armato. La mancata applicazione di questo codice in caso di missioni militari all'estero rende prive di protezione sia le vittime di crimini commessi dai militari italiani, sia gli stessi appartenenti alle forze armate italiane (si pensi, ad esempio, agli episodi di violenza avvenuti in Somalia).

9. Conclusioni

Abbiamo avuto modo di sottolineare in questa breve esposizione, l'intervento di modifica alle Convenzioni di Ginevra del 1949 avvenuta attraverso i Protocolli Aggiuntivi del 1977. Inoltre, è stato piuttosto ampiamente illustrato il significato dello statuto dell'ICC, tuttavia deve essere al più presto intrapresa un'opera di revisione del diritto penale militare di guerra italiano, al fine di poter meglio interpretare le esigenze internazionali, di poter tutelare maggiormente militari in missione e civili dei territori "occupati" e per poter mettere in luce effettivamente quella innovazione già presente nel nostro codice fin dalla sua origine (innovazione che abbiamo già evidenziato nel paragrafo precedente). La rinnovata sensibilità verso la disciplina internazionale-penalistica, porterà molto probabilmente alla

nascita della Corte penale permanente, fatto che tuttavia non dovrà esautorare i singoli stati dal compito di adeguare e potenziare i propri strumenti interni di repressione. A tal proposito si prenda in riferimento che l'articolo 8 dello "Statuto di Roma" contiene un dettagliato elenco di crimini di guerra, molti dei quali non contemplati nel nostro codice penale militare di guerra. Se è vero che le singole costituzioni nazionali costituiscono un buon punto di riferimento è altrettanto vero che le Convenzioni di Ginevra del 1949 costituiscono il baluardo inespugnabile a difesa dei diritti umani di fronte a crimini orribili. Ciò dovrebbe essere da stimolo per i singoli Stati al fine di adeguare ed uniformare il più possibile le loro legislazioni in modo che non vengano lasciati impuniti crimini che minano in radice la dignità e l'essenza stessa di ogni essere umano. Bisogna stare attenti, però, in quanto le norme di diritto penale internazionale molto spesso sono prive di quel tecnicismo in grado di assicurare il rispetto dei principi fondamentali del diritto penale, primo fra tutti il principio di determinatezza. Perciò, bisogna, comunque, che le norme elaborate a livello internazionale non debbano essere acriticamente implementate all'interno dei singoli ordinamenti, ma vadano ponderate con le norme nazionali e, comunque, ad esse si ispirino.

(1) MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 1992, p. 911 s.; PISANI, *La "penetrazione" del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano*, in *Ind. Pen.*, 1979, p. 5 s.; CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 1998, p. 80-81.

(2) AMNESTY INTERNATIONAL, *Nunca mas. Mai più al di sopra della legge*, Ed. Cultura della Pace, Firenze, 1997, p. 90.

(3) Si parla, in tal caso di Jus in bello in contrapposizione con lo Jus ad bellum. Il primo è costituito da quelle "regole" che i contendenti devono rispettare nel corso di un conflitto armato; il secondo, invece, qualifica negativamente ogni tipo di aggressione alla sovranità di altri Stati. In tale ultimo caso, dunque, il diritto non si limita a reprimere determinate condotte poste in essere in tempo di guerra, ma tende a prevenire lo stesso insorgere del conflitto.

(4) MARCHESI, *La Corte penale internazionale: ruolo della Corte e ruolo degli Stati*, in AA.VV., *Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai Tribunali Internazionali alle Commissioni verità e Riconciliazione*, (a cura di Illuminati, Stortoni, Virgilio), Giappichelli, Torino, 2000, p. 27.

(5) In particolare, il diritto dell'Aja è composto da:

- IV Convenzione dell'Aja sul rispetto delle leggi e usi di guerra, 18 ottobre 1907
- V Convenzione dell'Aja sul rispetto dei diritti e doveri delle potenze e delle persone neutrali nella guerra terrestre
- Protocollo di Ginevra sulla proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, pericolosi o di altro tipo e di armi di guerra batteriologiche, 17 giugno 1925
- Convenzione dell'Aja sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 14 maggio 1954

- Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche e tossiche e sulla loro distruzione, 10 aprile 1972

- Convenzione sulle proibizioni e restrizioni all'uso di particolari armi convenzionali che possono dimostrarsi eccessivamente dannose o hanno effetti indiscriminati, 10 ottobre 1980

(6) RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino, 1998, cit. p. 18 e 103

(7) Il testo dello Statuto in italiano è pubblicato in Gazz. Uff. del 19.12.93, Serie generale, pag. 65 s., e in appendice a AA.VV., *Crimini internazionali*, cit., p. 233 s.; il testo in inglese e la giurisprudenza sono consultabili presso il sito internet ufficiale dell'ICTY all'indirizzo: www.un.org/icty/basic.htm

(8) Si veda, in particolare, Tadic jurisdiction decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction, Appeal Chamber, 2 ottobre, 1995, IT-94-1-AR72. La decisione è consultabile al sito ufficiale dell'ICTY: www.un.org/icty/judgement.htm

(9) A differenza di quanto è avvenuto per i due Tribunali ad hoc, per l'istituzione dell'ICC si è scelto lo strumento dell'accordo multilaterale (A/CONF. 183/9 del 17 luglio 1989). Documenti aggiornati relativi alla ICC sono reperibili presso i siti: www.un.org/icc e www.iccnw.org; Lo Statuto della ICC è consultabile in italiano (si tratta di una traduzione non ufficiale) al sito: www.giustizia.it/cassazione/accordi/ratifica232_99.html, Ampia è la letteratura inerente alla ICC. Si veda, in particolare: JESCHECK, *La Corte Penale Internazionale. Precedenti, lavori preparatori, statuto*, in *Ind. pen.*, 2000, p. 297 s.; PATRUNO, *I passati tentativi di istituire una Corte Penale Internazionale*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 781 s.; AMBOS-GUERRERO, *El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*, Bogotá, 1999, 1 s.; CASSESE, "The Statute of the International Criminal Court: some preliminary reflections", in *European Journal of int. law*, 1999, p. 144 s.; REALE, *Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale*, in AA.VV., *Lo Statuto*, cit., p. 34 s.; VASSALLI, "Statuto di Roma", *Note sull'istituzione di una Corte penale internazionale*, in *Riv. studi politici int.*, 1999, p. 1 s.; ARSANJANI, *The Rome Statute of the International Criminal Court*, in *American Journal of Intern. law*, 1999, p. 22 s.; ZIMMERMANN, *Die Schaffung eines standingen Internationalen Strafgerichtshofes. Perspektiven und Probleme vor des Staatenkonferenz in Rom*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Rechts und Völkerrecht*, 1998, p. 68 s.; CONDORELLI, *La Court Pénale internationale: Un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli...)*, in *Rev. gen. de droit int. public*, 1999, p. 7 s.; CARRILLO-SALCEDO, *La Cour Pénale internationale: l'humanité trouve une place dans le droit international*, *ivi*, p. 23 s.; SUR, *Vers une Cour Pénale internationale: la Convention de Rom entre les ONG et le Conseil de Sécurité*, *ivi*, p. 29 s.; WECKEL, *La Cour Pénale internationale - Présentation générale*, *ivi*, 1998, p. 983 s.; LATTANZI, *Competence de la Cour Pénale internationale et consentement des Etats*, *ivi*, 1999, p. 425 s.; ZWANENBURG, *The Statute for an International criminal Court and the United States: Peace Without Justice?*, in *Leiden Journal of International Law*, 1999, p. 1s.; ID., *The Statute for an International criminal Court and the United States: Peacekeepers under fire?*, in *European Journal of International Law*, 1999, p. 124 s.; WEDGWOOD, *The International Criminal Court: An American view*, *ivi*, p. 93 s.; HAFNER-BOON-RUBESAME-HUSTON, *A Response to the American View as Presented by Ruth Wedgwood*, *ivi*, p. 108 s.; VENTURINI, *Da Roma l'ok a una giustizia universale contro i delitti che offendono l'umanità*, in *Guida dir.*, 1998, n. 30, p. 13; CHIAVARIO, *Contro orrori di guerra e violenze sistematiche agli Stati creano una Corte penale permanente*, *ivi*, p. 11 s.; ID., *Le nuove Corti Penali internazionali: primi appunti in tema di esecuzione delle condanne*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1010 s.; MORI, *Prime riflessioni sui rapporti tra la Corte penale internazionale e Organizzazione delle Nazioni Unite*, in *Comun. int.*, 1999, p. 29 s.; GARGIULO, *Il controverso rapporto tra Corte penale internazionale e Consiglio di sicurezza per la repressione dei crimini di diritto internazionale*, *ivi*, p. 428 s.; DONAT CATTIN, *Lo Statuto di Roma della Corte Penale internazionale: riflessioni a margine della Conferenza Diplomatica dell'ONU*, *ivi*, 1998, p. 703 s.; FERRARI DA PASSANO, *I Tribunali internazionali per i diritti umani*, in *Civiltà catt.*, 1999, III, p. 403 s.; PASTORE, *Sui fondamenti etico-giuridici della Corte penale internazionale*, in *Diritto e Società*, 2000, p. 83 s.; POCAR, *Creazione della Corte penale internazionale*, in *Rel.int.*, 47, 1998, p. 149 s.; TRIFFTERER (ed.), *Commentary on the Rome Statute*, 1999, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, passim; POLITI, *The Rome Statute of the ICC: Rays of Light and Some Shadows*, dattiloscritto presentato alla Conferenza internazionale "The Rome Statute of the International Criminal Court: A Challenge to Impunity", Trento, 13-15 maggio, 1999; AA.VV., *Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, vol. I*, a cura di Lattanzi-Shabas, Il Sirente, Teramo, 2000; TISC I(ed.), *La Corte penale internazionale*, Napoli, 1999; LEE (ed.), *The International Criminal Court. The Making of the Rome Statute*, The Hague, London, Boston, 1999; AA.VV., *The International Criminal Court: Observations and Issues before the 1997-98 Preparatory Committee; and Administrative and Financial Implications, Joint Project of: International*

Association of Penal Law - International Human Rights Law Institute, De Paul University - International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences - International Law Association, American Branch, Committee on ICC, Erès, Toulouse, 1997.

(10) Report of the Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court, Introduction and Draft Organization of Work, UN Doc. A/Conf. 183/2, 1998, consultabile sul sito www.un.org/law/icc/docs.htm

(11) Il principio di complementarità è ricavabile dal Par. 10 del Preambolo, ai sensi del quale "la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali"; esso è inoltre ricavabile dagli artt. 1, 17, 18 e 20.

MICHELE BRUNO